



PROPOSTA DI LEGGE N. 71/9^A

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

**F. TALARICO, L. FEDELE, G. BILARDI, G. BOVA, P. TRIPOLDI, V. CICONTE, S. PRINCIPE,
G. SERRA, A. DE GAETANO, G. GIORDANO** RECANTE:
“PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE FRANCESCO FORTUGNO”

RELATORE: GIUSEPPE CAPUTO

Il Dirigente

F.to Piero Modafferi

Il Presidente

F.to Giuseppe Caputo



PROPOSTA DI LEGGE N. 71/9^A
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
F. TALARICO, L. FEDELE, G. BILARDI, G. BOVA, P. TRIPOLDI, V. CICONTE, S. PRINCIPE, G. SERRA, A. DE GAETANO, G. GIORDANO RECANTE:
"PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE FRANCESCO FORTUGNO"

RELATORE: GIUSEPPE CAPUTO

TESTO

Partecipazione alla costituzione della Fondazione “Francesco Fortugno”

Art. 1

(Costituzione della Fondazione Francesco Fortugno)

1. Il Consiglio regionale della Calabria partecipa, quale socio fondatore, alla costituenda Fondazione Francesco Fortugno.
2. La Fondazione Francesco Fortugno sarà costituita con atto pubblico, secondo la vigente normativa.

Art. 2 (Soci fondatori)

1. Sono soci fondatori della Fondazione Francesco Fortugno:
 - a) Il Consiglio regionale della Calabria;
 - b) Il Comune di Locri;
 - c) La famiglia eredi Francesco Fortugno, complessivamente intesa quale unico soggetto giuridico.

Art. 3 (Finalità)

1. Le finalità della Fondazione Francesco Fortugno sono:
 - a) la promozione di attività culturali, di studio, di ricerca, di assistenza che favoriscano il progresso nel settore della sanità;
 - b) lo sviluppo e la diffusione della cultura antimafia nella società e, in particolare, tra i giovani;
 - c) la promozione di iniziative tese a favorire il miglioramento dell'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso;
 - d) la promozione di attività tese a favorire la cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata per una più rapida ed efficace azione di contrasto.

Art. 4 (Atto costitutivo)

1. Il Presidente del Consiglio regionale sottoscrive:
 - a) lo Statuto, previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) l'atto costitutivo.
2. Il Presidente del Consiglio regionale compie, altresì, gli atti necessari al perfezionamento della partecipazione dell'Ente alla Fondazione.

Art. 5 (Disposizione finanziaria)

1. Il Consiglio regionale concorre alla costituzione del patrimonio della fondazione con la somma di euro



PROPOSTA DI LEGGE N. 71/9^

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

F. TALARICO, L. FEDELE, G. BILARDI, G. BOVA, P. TRIPODI, V. CICONTE, S. PRINCIPE, G. SERRA, A. DE GAETANO, G. GIORDANO RECANTE:
"PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE FRANCESCO FORTUGNO"

RELATORE: GIUSEPPE CAPUTO

2. Il Consiglio regionale eroga alla Fondazione un contributo annuo pari ad euro _____ per le spese di funzionamento (ovvero *nella misura che sarà stabilita annualmente dall'Ufficio di Presidenza*).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse allocate nel capitolo _____ del bilancio del Consiglio regionale per l'anno in corso e nel corrispondente capitolo per gli anni successivi al primo.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.